

# TRIBUNALE DI CATANIA

## SESTA SEZIONE CIVILE

### DECRETO EX ART. 78 COMMA 1<sup>A</sup> C.C.I.I.

Il Presidente, giudice designato, dott. Roberto Cordio;

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 127/2024 su istanza di Greco Danilo Alfio Maria Antonino, nato a Catania il 17.05.1972 (C.F.:GRCDLL72E17C351L) e residente in Acireale, Via Saru Spina n. 11/A, rappresentato e difeso dall'avv. Rosambra Giovanna Vincenti;

rilevato che il ricorrente ha inteso chiedere l'accesso alla procedura di concordato minore; esaminata la relazione redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore dott.ssa Melinda Limone;

rilevato che la domanda appare ammissibile essendo corredata dai documenti di cui agli articoli 75 e 76 in quanto il debitore svolge attività libero-professionale né risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

rilevato che la proposta di concordato è finalizzata a consentire al ricorrente di proseguire l'attività professionale, destinando parte dei flussi di reddito futuri alla soddisfazione dei creditori sicché va qualificata come proposta di concordato in continuità, ai sensi dell'art. 74, c. 1 CCI;

rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, per come emerge dalla ricostruzione dell'attivo e del passivo, effettuata dall'OCC;

rilevato che ai sensi dell'art. 78 CCI *“Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto”*;

rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 78 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che, in seno al ricorso, il debitore ha chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente in corso nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 comma 2 bis CCI *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore”*;



rilevato che, nella specie, non appare sussistere alcuna delle condizioni di cui al citato comma 2 bis CCI sicchè non vi è luogo per la nomina del commissario giudiziale; visti gli art.li 68 ss CCI

**P.Q.M.  
DICHIARA**

aperta la procedura di concordato minore in continuità di Greco Danilo Alfio Maria Antonino;

**DISPONE**

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'OCC proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, entro il termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;

**ASSEGNA**

ai creditori termine di giorni trenta entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

**SOSPENDE**

i procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti;

**DISPONE**

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**DISPONE**

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione.

Catania, 28/3/2024

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio

